



**PROCEDURA PER LA GESTIONE INTERNA E LA
COMUNICAZIONE AL MERCATO DELL'INFORMAZIONE
SOCIETARIA**

In vigore dall'8 settembre 2026

PREMESSA

In esecuzione delle disposizioni in materia di gestione delle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite) e dei relativi obblighi di comunicazione al pubblico dettate dal Regolamento (UE) n. 596/2014, come successivamente modificato, tra l'altro, dal Regolamento (UE) 2024/2809, e dalle relative disposizioni di attuazione e integrazione – tra cui i Regolamenti Delegati (UE) 2016/522 come successivamente modificato, 2016/960 e 2026/789, nonché i Regolamenti di esecuzione (UE) 2016/959 come successivamente modificato, 2016/1055 e 2026/1291 – nonché in considerazione delle raccomandazioni dettate al riguardo dalle Linee Guida CONSOB nonché degli orientamenti dell'ESMA, il Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato formulata anche ai sensi della raccomandazione n. 1, lett. f) del Codice di *Corporate Governance*, ha adottato per la prima volta nel 2015 la presente *“Procedura per la gestione interna e la comunicazione al mercato dell'informazione societaria”* (la **“Procedura”**). La Procedura è stata successivamente oggetto di alcune revisioni, l'ultima delle quali è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione, su proposta dell'Amministratore Delegato, in data 4 settembre 2026 ed è in vigore dall'8 settembre 2026.

La presente Procedura stabilisce i principi e le regole relative alla gestione interna e alla comunicazione all'esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società ed il Gruppo, ivi incluse le Informazioni Rilevanti e le Informazioni Regolamentate (come di seguito definite), con particolare riferimento alle Informazioni Privilegiate (come di seguito definite); ciò al fine di:

- (i) assicurare l'osservanza delle disposizioni normative europee e nazionali, anche regolamentari vigenti in materia;
- (ii) garantire il rispetto della massima riservatezza e confidenzialità delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate;
- (iii) evitare che la comunicazione di documenti e di informazioni riguardanti la Società, possa avvenire in forma selettiva (ossia possa essere rilasciata in via anticipata a determinati soggetti quali, ad esempio, azionisti, giornalisti o analisti), ovvero venga rilasciata intempestivamente, in forma incompleta o inadeguata.

In ossequio a quanto prescritto dall'articolo 114, comma 2 del TUF, i principi e le regole contenuti nella presente Procedura sono recepiti dalle altre società del Gruppo.

La presente Procedura, nella versione aggiornata:

- entra in vigore nel giorno fissato dal Consiglio di Amministrazione nella relativa delibera di approvazione, ovvero alla data fissata dall'Amministratore Delegato in caso di modifiche introdotte dallo stesso ai sensi del successivo art. 9.2 della presente Procedura e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e dell'ESMA;
- è resa accessibile da parte della Società sul sito internet www.lu-ve.com e nella *intranet* aziendale, anche in lingua inglese al fine di garantire una condotta omogenea e una puntuale osservanza, a livello di Gruppo, delle disposizioni ivi contenute, in conformità alle normative europee e nazionali, anche regolamentari, di volta in volta vigenti in materia.

1 DEFINIZIONI

1.1 In aggiunta ai termini eventualmente definiti negli articoli della presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo utilizzati nella medesima hanno il significato qui di seguito indicato, essendo peraltro precisato che lo stesso significato vale sia al singolare che al plurale:

“Amministratore Delegato” o **“CEO”** indica il *Chief Executive Officer* di LU-VE di volta in volta in carica.

“Borsa Italiana” indica Borsa Italiana S.p.A.

“Codice di Corporate Governance”: indica il Codice di *Corporate Governance* delle società con azioni quotate su *Euronext Milan* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* al quale la Società aderisce.

“Collegio Sindacale” indica il collegio sindacale della Società di volta in volta in carica.

“CICO” indica il *Chief Identity & Communication Officer* di LU-VE di volta in volta in carica.

“Consiglio di Amministrazione” indica il consiglio di amministrazione della Società di volta in volta in carica.

“CONSOB” o **“Autorità di Vigilanza”** indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“Controllate” indica le società direttamente o indirettamente controllate dalla Società ai sensi dell’articolo 2359 cod. civ. e dell’articolo 93 del TUF.

“Destinatari della Procedura”: indica i soggetti tenuti all’osservanza della presente Procedura ossia: (i) i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e i soggetti che svolgono funzione di direzione nella Società; (ii) i dipendenti della Società; (iii) i membri degli organi amministrativi e degli organi di controllo, nonché i soggetti che svolgono funzione di direzione e i dipendenti delle Controllate; (iv) tutti gli ulteriori soggetti che, nell’esercizio di un’occupazione, di una professione o di una funzione hanno accesso, su base regolare od occasionale, alle Informazioni Rilevanti e/o alle Informazioni Privilegiate.

“Direttore Generale” indica il direttore generale della Società di volta in volta in carica.

“Dirigente Preposto” indica il *“Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari”* di cui all’articolo 154-bis del TUF nominato dalla Società ai sensi dell’articolo 21 dello statuto sociale di LU-VE.

“ESMA” indica la *European Securities and Markets Authority* cioè l’autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

“Euronext Milan”: indica il mercato regolamentato denominato “Euronext Milan”, già Mercato Telematico Azionario o MTA, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., sul quale sono ammesse a quotazione e alle negoziazioni le azioni della Società.

“Funzione Gestione Informazioni Privilegiate” o **“FGIP”** indica la funzione organizzativa incaricata di assicurare una tempestiva individuazione, un adeguato monitoraggio e una idonea gestione delle Informazioni Rilevanti e delle Informazioni Privilegiate. Ai fini della presente Procedura, tale ruolo è svolto dall’Amministratore Delegato o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Presidente se diverso, ovvero dal Direttore Generale, secondo quanto previsto dalla presente Procedura.

“Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate” o **“FOCIP”** indica gli organi sociali, le funzioni e tutte le unità organizzative della Società nel cui ambito, di norma, sorgono o vengono individuate per la prima volta specifiche Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate e che, pertanto, sono coinvolte, a vario titolo, nella mappatura delle tipologie di Informazioni Rilevanti nonché nella trattazione (individuazione e gestione) delle eventuali specifiche Informazioni Rilevanti e/o Informazioni Privilegiate attinenti agli ambiti di rispettiva competenza.

“General Counsel” indica il *general counsel* di LU-VE di volta in volta in carica.

“Gruppo LU-VE” indica la Società e le sue Controllate.

“Info-Room” indica il gruppo di soggetti che supportano la FGIP nella valutazione, nell’individuazione e nella gestione delle specifiche Informazioni Rilevanti o Informazioni Privilegiate; tale gruppo è composto, di volta in volta, dai Responsabili delle FOCIP al cui ambito di competenza le specifiche Informazioni Rilevanti o le Informazioni Privilegiate si riferiscono (tenuto conto della mappatura effettuata ai sensi del paragrafo 2.1 della presente Procedura) nonché, ove ritenuto di volta in volta necessario dalla FGIP, dal Direttore Generale, e/o dall’*Investor Relator*, e/o dal *CICO*, e/o dal *General Counsel* e/o dal Dirigente Preposto in considerazione delle rispettive competenze.

“Informazione Privilegiata” indica ogni informazione qualificabile come privilegiata ai sensi dell’articolo 7, paragrafi da 1 a 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014¹, vale a dire ogni

¹ Ai sensi dell’articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014 in vigore alla data di approvazione della presente Procedura, «1. Ai fini del presente regolamento per informazione privilegiata si intende:

a) un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

b) in relazione agli strumenti derivati su merci, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti derivati o concernente direttamente il contratto a pronti su merci collegato, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti derivati o sui contratti a pronti su merci collegati e qualora si tratti di un’informazione che si possa ragionevolmente attendere sia comunicata o che debba essere obbligatoriamente comunicata conformemente alle disposizioni legislative o regolamentari dell’Unione o nazionali, alle regole di mercato, ai contratti, alle prassi o alle consuetudini, convenzionali sui pertinenti mercati degli strumenti derivati su merci o a pronti;

c) in relazione alle quote di emissioni o ai prodotti oggetto d’asta correlati, un’informazione avente un carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più di tali strumenti e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati;

d) l’informazione trasmessa da un cliente o da altri soggetti che agiscono per suo conto o l’informazione nota per via della gestione di un conto proprietario o di un fondo gestito e connessa a ordini pendenti in strumenti finanziari, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti su merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati.

2. Ai fini del paragrafo 1, si considera che un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni. A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerati come informazioni aventi carattere preciso.

3. Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un’informazione privilegiata se, di per sé, risponde ai criteri fissati nel presente articolo riguardo alle informazioni privilegiate.

informazione avente carattere preciso, che non è stata resa pubblica, riguardante direttamente o indirettamente la Società o i suoi strumenti finanziari, e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati².

“Informazione Regolamentata” indica ogni informazione che, ai sensi dell’articolo 113-ter del TUF deve essere pubblicata dall’Emittente in applicazione della normativa europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ivi comprese le Informazioni Privilegiate soggette all’obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

“Informazione Rilevante” indica l’informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che, in modo continuativo, ripetitivo, periodico oppure saltuario, occasionale o imprevisto, riguarda direttamente la Società e che, secondo un ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo, può, in un secondo momento – anche prossimo – divenire Informazione Privilegiata, come individuata di volta in volta ai sensi del paragrafo 2.1 della presente Procedura.

“Investor Relator” indica l’Investor Relation Manager di LU-VE di volta in volta in carica.

“Linee Guida CONSOB”: indica le linee guida n. 1/2017 in materia di *“Gestione delle informazioni privilegiate”*, pubblicate dalla CONSOB in data 13 ottobre 2017, come eventualmente modificate ed integrate anche da disposizioni normative successive alla loro pubblicazione.

“Meccanismo di stoccaggio” indica il meccanismo di stoccaggio autorizzato dalla CONSOB del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società, all’indirizzo www.lu-ve.com.

“Presidente” indica il presidente del Consiglio di Amministrazione, di volta in volta in carica.

“Procedura” indica la presente *“Procedura per la gestione interna e la comunicazione al mercato dell’informazione societaria”*.

“Procedura Registri MAR” indica la vigente *“Procedura per l’istituzione, la gestione e*

4. Ai fini del paragrafo 1, per informazione che, se comunicata al pubblico, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari, degli strumenti finanziari derivati, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base di quote di emissioni, s’intende un’informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui basare le proprie decisioni di investimento. ...».

² Ai sensi dell’articolo 3, par. 2, lett. b) del Regolamento (UE) n. 596/2014 in vigore alla data di approvazione della presente Procedura, per strumenti finanziari collegati si intendono «gli strumenti finanziari di seguito indicati, compresi gli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni o negoziati in una sede di negoziazione, o per i quali non è stata richiesta l’ammissione alla negoziazione in una sede di negoziazione:

i) contratti o diritti di sottoscrizione, acquisizione o cessione di valori mobiliari;

ii) strumenti finanziari derivati su valori mobiliari;

iii) qualora i valori mobiliari siano strumenti di debito convertibili o scambiabili, i valori mobiliari in cui gli strumenti di debito possono essere convertiti o con i quali possono essere scambiati;

iv) strumenti emessi o garantiti dall’Emittente o dal garante dei valori mobiliari e il cui prezzo di mercato possa influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari o viceversa;

v) qualora i valori mobiliari siano valori mobiliari equivalenti ad azioni, le azioni rappresentate da tali valori mobiliari nonché tutti gli altri valori mobiliari equivalenti a dette azioni».

l'aggiornamento dei Registri MAR” adottata dalla Società.

“**Registri MAR**” indica la *Relevant Information List* e il Registro *Insider*.

“**Registro Insider**” indica l’elenco dei soggetti che hanno accesso a Informazioni Privilegiate istituito, gestito e aggiornato dalla Società nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura Registri MAR.

“**Regolamento (UE) n. 596/2014**” indica il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16.04.2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato), come successivamente modificato.

“**Regolamento (UE) 2024/2809**”: indica il Regolamento (UE) 2024/2809 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23.10.2024 (c.d. *Listing Act*) che modifica, tra l’altro, il Regolamento (UE) n. 596/2014 per rendere i mercati pubblici dei capitali nell’Unione più attraenti per le società e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese ai capitali.

“**Regolamento Delegato (UE) 2016/522**” indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/522, come successivamente modificato, della Commissione del 17.12.2015 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda, tra l’altro, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi.

“**Regolamento Delegato (UE) 2016/960**” indica il Regolamento Delegato (UE) 2016/960 della Commissione del 17.05.2016 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle modalità, le procedure e i sistemi opportuni applicabili ai partecipanti al mercato che comunicano le informazioni quando effettuano sondaggi di mercato.

“**Regolamento Delegato (UE) 2026/789**” indica il Regolamento Delegato (UE) 2026/789 della Commissione dell’8 aprile 2026 che integra il Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e la comunicazione del ritardo.

“**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959**” indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959 della Commissione del 17.05.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione sui sondaggi di mercato per quanto riguarda i sistemi e i modelli di notifica ad uso dei partecipanti al mercato che comunicano le informazioni e il formato delle registrazioni a norma del Regolamento (UE) n. 596/2014.

“**Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055**” indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29.06.2016 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda gli strumenti tecnici per l’adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate ai sensi del Regolamento (UE) n. 596/2014.

“**Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291**” indica il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione del Regolamento (UE) n. 596/2014 per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e che abroga, sostituendolo, il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210.

“**Regolamento Emittenti**” o “**RE**” indica il Regolamento di attuazione del TUF concernente la

disciplina degli emittenti, adottato dalla CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 come *pro tempore* vigente.

“Relevant Information List” o **“RIL”**: indica l’elenco dei soggetti che hanno accesso a specifiche Informazioni Rilevanti istituito, gestito e aggiornato dalla Società nel rispetto di quanto previsto dalla Procedura Registri MAR.

“Responsabile dei Registri MAR” indica il soggetto responsabile della tenuta dei Registri MAR individuato ai sensi dell’articolo 4 della Procedura Registri MAR nel *General Counsel* della Società.

“Responsabili delle FOCIP”: indica l’Amministratore Delegato, il COO, il Presidente della Società, il Presidente del Collegio Sindacale nonché gli eventuali ulteriori soggetti individuati dalla mappatura di cui al paragrafo 2.1 quali responsabili di una singola FOCIP.

“Ritardo” indica il ritardo della comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate di cui all’articolo 5 della presente Procedura, ai sensi dell’art. 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014, restando esclusa la mancata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato ai sensi dell’art. 17, paragrafi 1 e 4-bis, del medesimo Regolamento.

“SDIR” indica il *“servizio per la diffusione dell’informativa regolamentata”* autorizzato dalla CONSOB del quale la Società si avvale, la cui denominazione e indirizzo internet sono riportati nel sito internet della Società, all’indirizzo www.lu-ve.com.

“Società” o **“LU-VE”** o **“Emittente”** indica LU-VE S.p.A. con sede legale in Varese, via Vittorio Veneto n. 11, le cui azioni ordinarie sono quotate su Euronext Milan.

“Società di Revisione” indica il soggetto a cui è stato conferito dall’assemblea degli azionisti della Società l’incarico di revisione legale dei conti di LU-VE.

“Sondaggio di Mercato” indica la comunicazione di informazioni, ivi incluse le Informazioni Privilegiate, da parte della Società ovvero di terzi che agiscono in nome e per conto della medesima, anteriormente all’eventuale annuncio di un’operazione, al fine di valutare l’interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori.

“TUF” indica il Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 recante il *“Testo Unico della Finanza”* come *pro tempore* vigente.

2 LE INFORMAZIONI RILEVANTI

2.1 Mappatura delle tipologie di Informazioni Rilevanti e delle FOCIP

2.1.1 Allo scopo di agevolare l’individuazione delle Informazioni Privilegiate e adempiere con tempestività agli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di gestione e comunicazione delle Informazioni Privilegiate, la Società individua e monitora le tipologie di Informazioni Rilevanti nell’ambito delle quali o in relazione alle quali è più ragionevole attendersi che possano sorgere o configurarsi specifiche Informazioni Rilevanti suscettibili di assumere natura privilegiata ovvero direttamente Informazioni Privilegiate.

Per ciascuna delle suddette tipologie di Informazioni Rilevanti, la FGIP procede inoltre ad

individuare le FOCIP nel cui ambito, di norma, sorgono o vengono individuate per la prima volta specifiche Informazioni Rilevanti che potrebbero divenire Informazioni Privilegiate ovvero informazioni già qualificabili quali Informazioni Privilegiate; per ciascuna FOCIP viene individuato il responsabile, nonché gli altri soggetti persone fisiche coinvolti nella stessa, distinguendo tra coloro che hanno sempre accesso a tutte le specifiche Informazioni Rilevanti relative alla FOCIP di appartenenza e coloro per i quali tale accesso è possibile ma non certo.

2.1.2 La verifica periodica dell'adeguatezza della mappatura delle Informazioni Rilevanti compete all'Amministratore Delegato (o, in caso di sua assenza o impedimento, al Presidente) il quale, nell'espletamento del suo ruolo di FGIP, provvede, con il supporto delle FOCIP, al suo aggiornamento ogni qualvolta si renda necessario.

2.1.3 Nell'**Allegato A** alla presente Procedura è riportato l'elenco – che ha natura esemplificativa e non esaustiva – delle tipologie di Informazioni Rilevanti mappate dalla FGIP ai sensi dei precedenti paragrafi 2.1.1 e 2.1.2, concernenti il Gruppo, nell'ambito delle quali è maggiormente ragionevole attendersi il configurarsi di specifiche Informazioni Rilevanti e/o di Informazioni Privilegiate. La modifica delle tipologie di Informazioni Rilevanti riportate nella mappatura comporterà, a cura della FGIP, l'aggiornamento del contenuto di tale allegato.

2.2 Gestione delle specifiche Informazioni Rilevanti

La gestione di specifiche Informazioni Rilevanti si articola nelle seguenti fasi:

- valutazione e individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti;
- attivazione, tenuta e aggiornamento della *Relevant Information List*;
- monitoraggio dell'evoluzione delle specifiche Informazioni Rilevanti ai fini della tempestiva individuazione del momento in cui le stesse assumano eventualmente natura di Informazioni Privilegiate e dell'adozione dei conseguenti adempimenti ai sensi dell'art. 3 della presente Procedura.

2.2.1 *Valutazione e individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti*

La valutazione sulla natura rilevante di una specifica informazione è effettuata dalla FGIP, con il supporto della Info-Room, tenendo conto della mappatura effettuata ai sensi del precedente paragrafo 2.1, nonché dei criteri non esaustivi indicati nella Sezione 3 delle Linee Guida CONSOB.

Qualora, già in sede della suddetta valutazione, la FGIP accerti che l'informazione presenta i requisiti per essere qualificata come Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la stessa procede direttamente ai sensi dell'art. 3 della presente Procedura e richiede al Responsabile dei Registri MAR l'attivazione del Registro Insider, senza necessità che l'informazione sia previamente qualificata come specifica Informazione Rilevante o inserita nella *Relevant Information List*.

Ai fini della suddetta valutazione, la FGIP – supportata dalla Info-Room e sulla base delle indicazioni provenienti dalle FOCIP di volta in volta interessate – predispone una scheda contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- sintetica descrizione dell'informazione e delle motivazioni per le quali la FOCIP che ha segnalato l'informazione ritiene che la stessa assuma natura di specifica Informazione

Rilevante;

- valutazione in merito alla ricorrenza o meno del carattere rilevante dell'informazione e sintetica descrizione delle relative motivazioni;
- in caso di valutazione positiva: (i) indicazione della tipologia di Informazione Rilevante tra quelle mappate dalla Società ai sensi del precedente paragrafo 2.1 della presente Procedura ovvero, qualora non riconducibile a una tipologia già mappata, indicazione della nuova tipologia rilevata ai fini dell'eventuale aggiornamento della mappatura; (ii) indicazione della data e dell'ora a decorrere dalle quali si ritiene che l'informazione assuma natura di specifica Informazione Rilevante; (iii) nome in codice attribuito per identificare la specifica Informazione Rilevante.

La scheda debitamente compilata – il cui modello è riportato nell'**Allegato B** alla presente Procedura – è conservata a cura della FGIP, supportata dall'Ufficio Affari Legali e Societari.

2.2.2 *Relevant Information List*

Una volta che sia stata individuata una specifica Informazione Rilevante, la FGIP – supportata dalla Info-Room – provvede, quanto prima possibile, a darne notizia:

- al Responsabile dei Registri MAR, affinché lo stesso proceda all'immediata implementazione della Relevant Information List, nonché alla tenuta e all'aggiornamento della medesima con riguardo alla specifica Informazione Rilevante, nel rispetto di quanto disposto al riguardo dalla Procedura Registri MAR;
- ai Responsabili delle FOCIP interessate affinché comunichino al Responsabile dei Registri MAR i nominativi dei soggetti appartenenti alla rispettiva FOCIP interessata che ne sono a conoscenza in quel momento e, successivamente, di quelli che ne verranno a conoscenza in un secondo momento.
- Qualora una specifica Informazione Rilevante inserita nella Relevant Information List assuma natura di Informazione Privilegiata, la FGIP ne dà immediata comunicazione al Responsabile dei Registri MAR affinché provveda, secondo quanto previsto dalla Procedura Registri MAR, alla chiusura della relativa Relevant Information List e all'attivazione o aggiornamento della pertinente sezione del Registro Insider. Resta fermo quanto previsto dall'art. 3 della presente Procedura in ordine al regime di comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, ivi comprese le Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato.

2.3 Flussi informativi

2.3.1 I Responsabili delle FOCIP sono tenuti a comunicare tempestivamente alla FGIP tutte le informazioni che a loro avviso presentano le caratteristiche di Informazioni Rilevanti, di cui vengono a conoscenza in ragione della loro attività lavorativa o che si originino nel loro ambito organizzativo ovvero di cui sono venuti a conoscenza ai sensi del successivo paragrafo 2.3.2. I Responsabili delle FOCIP sono poi tenuti a comunicare tempestivamente alla FGIP ogni modifica delle Informazioni Rilevanti che dovesse intervenire dopo la loro individuazione, in particolare ove tale modifica possa incidere sulla valutazione circa l'eventuale acquisizione, da parte dell'informazione, della natura di Informazione Privilegiata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

- 2.3.2 I dirigenti e, più in generale, tutti i dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio referente funzionale tutti i fatti e le notizie che siano ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini dell'identificazione di una informazione quale specifica Informazione Rilevante. Ricevuta l'informazione su tali fatti e notizie, detti referenti sono tenuti a comunicarla tempestivamente al Responsabile della FOCIP di appartenenza, affinché quest'ultimo possa adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al precedente paragrafo 2.3.1.
- 2.3.3 Allo stesso modo, i dirigenti e, più in generale, tutti i dipendenti delle Controllate sono tenuti a segnalare al proprio referente funzionale tutti i fatti e le notizie che siano dagli stessi ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini dell'identificazione di una informazione quale specifica Informazione Rilevante. Ricevuta l'informazione su tali fatti e notizie, detti referenti sono tenuti a comunicarla tempestivamente al loro referente funzionale e, in ultima istanza, ai Responsabili delle FOCIP nel cui ambito di operatività tali fatti e notizie si sono generati, affinché questi ultimi possano adempiere agli obblighi di cui al precedente paragrafo 2.3.1.

3 LE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E LA LORO COMUNICAZIONE AL PUBBLICO

In osservanza a quanto disposto dall'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014, la Società comunica al pubblico, quanto prima possibile, le Informazioni Privilegiate con le modalità previste dalla presente Procedura e comunque nel rispetto della normativa europea e nazionale, anche regolamentare, di volta in volta vigente.

Tale obbligo non si applica alle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato di cui all'art. 7, paragrafi 2 e 3 del Regolamento (UE) n. 596/2014³, qualora tali tappe siano collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento. Fermo restando quanto previsto al successivo paragrafo 5.2.4 della presente Procedura in caso di perdita della riservatezza, nei processi prolungati devono essere comunicate al pubblico le informazioni relative alle circostanze o all'evento finale, ove le stesse assumano natura di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto, ove applicabile, dell'Allegato I al Regolamento Delegato (UE) n. 2026/789⁴, quanto prima possibile dopo il loro verificarsi.

La Società garantisce la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, ivi comprese quelle relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, fino alla comunicazione delle stesse al pubblico ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e della presente Procedura.

3.1 Valutazione del carattere "privilegiato" delle informazioni

- 3.1.1 La valutazione sul carattere privilegiato delle informazioni nonché, ove applicabile, della necessità di procedere ad una comunicazione al pubblico, è effettuata dalla FGIP con il supporto della Info-Room, tenendo conto della mappatura effettuata ai sensi del precedente

³ Si rinvia al riguardo alla precedente nota 1 della presente Procedura.

⁴ Ai sensi dell'art. 1 del Regolamento Delegato (UE) 2026/789, l'Allegato I al medesimo Regolamento contiene l'elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all'art. 17, paragrafo 12, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014 e, per ciascuna fattispecie ivi prevista, il momento in cui l'evento o la circostanza finale si considera verificato ai fini della relativa comunicazione al pubblico. Resta ferma la necessità di verificare che le informazioni relative all'evento o alle circostanze finali assumano natura di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014.

paragrafo 2.1, nonché dei criteri e delle indicazioni, di natura non esaustiva, indicati nella Sezione 4 delle Linee Guida CONSOB, per quanto compatibili con la normativa di volta in volta vigente, nonché, in presenza di un processo prolungato, del Regolamento Delegato (UE) 2026/789.

Qualora l'Informazione Privilegiata riguardi una tappa intermedia di un processo prolungato, l'obbligo di comunicazione al pubblico non trova applicazione con riferimento a tale tappa intermedia, fermi restando l'obbligo di comunicazione delle circostanze o dell'evento finale, ove le relative informazioni assumano natura di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e l'obbligo di garantire la riservatezza dell'informazione ai sensi dell'art. 17, paragrafi 1-*bis* e 7, del medesimo Regolamento.

Ai fini dell'individuazione delle circostanze o dell'evento finale e del relativo momento di comunicazione, la FGIP si attiene, ove applicabile, a quanto previsto dall'Allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2026/789; qualora il processo prolungato non rientri tra le fattispecie ivi indicate, la relativa individuazione è effettuata caso per caso, potendo la FGIP fare riferimento, ove pertinente, alle fattispecie analoghe contemplate nel medesimo Allegato.

Ai fini dell'applicazione dei criteri previsti dal Regolamento Delegato (UE) 2026/789 per l'individuazione delle circostanze o dell'evento finale e del relativo momento di comunicazione, la FGIP tiene conto delle attribuzioni di competenza e delle eventuali deleghe di poteri risultanti dalla normativa applicabile, dallo Statuto e dal sistema di deleghe della Società, al fine di individuare, per ciascuna fattispecie, l'organo o il soggetto competente.

Resta fermo che, nel caso di eventi o circostanze riconducibili a processi non prolungati (c.d. "one-off events"), ove le relative informazioni assumano natura di Informazioni Privilegiate ai sensi dell'art. 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014, le stesse sono comunicate al pubblico quanto prima possibile dal momento in cui la Società viene a conoscenza dell'evento o delle circostanze, salva l'eventuale applicazione della Procedura del Ritardo di cui all'art. 5.

3.1.2 Ai fini della suddetta valutazione, la FGIP – supportata dalla Info-Room e sulla base delle indicazioni provenienti dalle FOCIP di volta in volta interessate – predispone una scheda contenente, tra l'altro, le seguenti informazioni:

- sintetica descrizione dell'informazione specificando la tipologia di Informazione Rilevante tra quelle mappate dalla Società ai sensi del precedente paragrafo 2.1 della presente Procedura;
- sintetica descrizione delle motivazioni per le quali la FOCIP che ha segnalato l'informazione medesima ritiene che la stessa assuma natura privilegiata;
- indicazione se trattasi o meno di informazione già valutata quale specifica Informazione Rilevante precisando, in caso positivo, il relativo nome in codice;
- valutazione in merito alla ricorrenza o meno del carattere privilegiato dell'informazione e sintetica descrizione delle relative motivazioni;
- in caso di valutazione positiva, indicazione: (i) della data e dell'ora a decorrere dalle quali si ritiene che l'informazione assuma natura di Informazione Privilegiata; nonché (ii) del nome in codice attribuito per identificare l'Informazione Privilegiata;
- qualora l'Informazione Privilegiata si inserisca in un processo prolungato: (i) indicazione di

tale circostanza; (ii) qualificazione dell'Informazione Privilegiata come relativa a una tappa intermedia ovvero alle circostanze o all'evento finale; (iii) ove applicabile, individuazione della corrispondente fattispecie prevista dall'Allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2026/789 e del relativo momento di comunicazione;

- esiti della valutazione in ordine al regime di comunicazione al pubblico applicabile all'Informazione Privilegiata e, in particolare, alla necessità di procedere all'immediata comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, all'eventuale attivazione della Procedura del Ritardo alla ricorrenza delle relative condizioni, ovvero, nel caso di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, alla non applicabilità dell'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014, indicando le relative motivazioni.

La scheda debitamente compilata – il cui modello è riportato nell'**Allegato C** alla presente Procedura – è conservata a cura della FGIP, supportata dall'Ufficio Affari Legali e Societari.

3.1.3 Fermo restando che la valutazione circa la rilevanza del singolo evento o complesso di circostanze ai fini della loro qualificazione quale Informazione Privilegiata deve essere svolta caso per caso, nell'**Allegato A** alla presente Procedura è riportato l'elenco delle tipologie di Informazioni Rilevanti mappate dalla FGIP ai sensi del precedente paragrafo 2.1, nell'ambito delle quali è maggiormente ragionevole attendersi il configurarsi di Informazioni Privilegiate. La modifica delle tipologie di Informazioni Rilevanti riportate nella suddetta mappatura comporterà, a cura della FGIP, l'aggiornamento del contenuto di tale allegato.

3.1.4 Individuato il carattere privilegiato dell'informazione, la FGIP avvalendosi della Info-Room, provvede quanto prima possibile:

- a) a dare notizia dell'individuazione della nuova Informazione Privilegiata e dei nominativi dei soggetti che ne sono a conoscenza e che ne verranno successivamente a conoscenza per tutto il periodo in cui l'informazione mantiene natura privilegiata e non è pubblica, al Responsabile dei Registri MAR, affinché quest'ultimo provveda all'immediata implementazione del Registro *Insider* nel rispetto di quanto stabilito dalla Procedura Registri MAR;
- b) a richiedere al Responsabile dei Registri MAR, per tutto il periodo in cui l'informazione mantiene natura privilegiata e non è pubblica, l'aggiornamento della specifica sezione del Registro *Insider* relativa all'Informazione Privilegiata;
- c) a far diffondere al mercato un comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata nel rispetto delle modalità e dei termini indicati al successivo articolo 4, salvo che: (i) ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 5.1 e la FGIP decida di attivare la Procedura del Ritardo di cui al successivo paragrafo 5.2, ovvero (ii) nel caso di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, non trovi applicazione l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 596/2014, fermo restando quanto previsto dal presente art. 3 e dal successivo paragrafo 5.2.4 in caso di perdita della riservatezza;
- d) nel caso di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, ad assicurare e monitorare continuativamente il mantenimento della

riservatezza delle informazioni e l'evoluzione del processo, al fine di individuare tempestivamente le circostanze o l'evento finale e il relativo momento di comunicazione, tenendo conto, ove applicabile, dell'Allegato I al Regolamento Delegato (UE) 2026/789, fermo restando quanto previsto dal successivo paragrafo 5.2.4 in caso di perdita della riservatezza;

- e) a richiedere al Responsabile dei Registri MAR la chiusura della specifica sezione del Registro *Insider* relativa all'Informazione Privilegiata una volta che l'Informazione Privilegiata sia stata comunicata al pubblico ovvero abbia altrimenti cessato di avere natura privilegiata, secondo quanto previsto dalla Procedura Registri MAR.

3.2 Flussi informativi

3.2.1 I Responsabili delle FOCIP sono tenuti a comunicare tempestivamente alla FGIP tutte le informazioni che a loro avviso presentano le caratteristiche di Informazioni Privilegiate ivi comprese quelle relative alle tappe intermedie di processi prolungati, o che siano suscettibili di divenire tali, di cui vengono a conoscenza in ragione della loro attività lavorativa o che si originino nel loro ambito organizzativo ovvero di cui sono venuti a conoscenza ai sensi del successivo paragrafo 3.2.2. I Responsabili delle FOCIP sono poi tenuti a comunicare tempestivamente alla FGIP ogni modifica delle Informazioni Privilegiate che dovesse intervenire dopo la loro individuazione, nonché, con specifico riferimento ai processi prolungati, ogni evoluzione, decisione, atto o circostanza suscettibile di assumere rilievo ai fini dell'individuazione delle circostanze finali o dell'evento finale e del relativo momento di comunicazione al pubblico.

3.2.2 I dirigenti e, più in generale, tutti i dipendenti della Società sono tenuti a segnalare al proprio referente funzionale tutti i fatti e le notizie dagli stessi ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini dell'identificazione di una informazione quale Informazione Privilegiata. Ricevuta l'informazione su tali fatti e notizie, detti referenti sono tenuti a comunicarla tempestivamente al Responsabile della FOCIP di appartenenza, affinché quest'ultimo possa adempiere agli obblighi di comunicazione di cui al precedente paragrafo 3.2.1.

3.2.3 Allo stesso modo, i dirigenti e, più in generale, tutti i dipendenti delle Controllate sono tenuti a segnalare al proprio referente funzionale tutti i fatti e le notizie che siano dagli stessi ritenuti potenzialmente rilevanti ai fini dell'identificazione di una informazione quale Informazione Privilegiata. Ricevuta l'informazione su tali fatti e notizie, detti referenti sono tenuti a comunicarla tempestivamente al loro referente funzionale e, in ultima istanza, ai Responsabili delle FOCIP nel cui ambito di operatività tali fatti e notizie si sono generati, affinché questi ultimi possano adempiere agli obblighi di cui al precedente paragrafo 3.2.1.

3.3 "Rumours"

La Società, in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla presente Procedura, concernenti la Società e, ove rilevante, le Controllate, ivi comprese, a titolo esemplificativo, notizie relative alla situazione patrimoniale, economica o finanziaria, a operazioni di finanza straordinaria ovvero all'andamento dei loro affari (c.d. "*rumours*") valuta l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa e la simmetria informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore. Resta fermo che, qualora ricorrano i

presupposti di cui al successivo paragrafo 5.2.4, la Società comunica quanto prima possibile al pubblico le Informazioni Privilegiate secondo le modalità e i termini di cui al successivo art. 4.

La valutazione al riguardo viene svolta dalla FGIP con il supporto della Info-Room; in particolare la FGIP, supportata dalla Info-Room, provvede ad una disamina della situazione per verificare la necessità o l'opportunità di informare il pubblico sulla veridicità delle notizie di dominio pubblico integrandone e correggendone, ove necessario, il contenuto al fine di ripristinare condizioni di correttezza informativa.

In caso di esito positivo di tale verifica, il relativo comunicato stampa, previa approvazione della FGIP, viene emesso e diffuso al pubblico nel rispetto delle modalità e dei termini indicati al successivo articolo 4.

4 MODALITÀ E TERMINI DI COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI REGOLAMENTATE

4.1 Gestione delle Informazioni Regolamentate

La gestione dell'informativa al pubblico di Informazioni Regolamentate (ivi comprese le Informazioni Privilegiate soggette all'obbligo di comunicazione al pubblico) spetta alla FGIP con il supporto della Info-Room.

4.2 Contenuto del comunicato stampa

4.2.1 I comunicati stampa vengono redatti in bozza dall'*Investor Relator* con il supporto dell'Ufficio Affari Legali e Societari e del CICO.

4.2.2 Ciascun comunicato stampa deve contenere:

- tutti gli elementi idonei a consentire una valutazione completa e corretta degli eventi e delle circostanze rappresentati;
- i collegamenti e i raffronti con il contenuto dei comunicati stampa già resi noti al pubblico.

I comunicati stampa relativi a Informazioni Privilegiate e quelli definiti nelle "*Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.*" come "Comunicati *price-sensitive*" si compongono di:

- codice identificativo di cui all'art. 65-ter del Regolamento Emittenti;
- titolo, che contiene una descrizione oggettiva e sintetica della circostanza o dell'evento cui si riferisce l'Informazione Privilegiata. Nel caso in cui il comunicato si riferisca a più circostanze o eventi, il titolo fa menzione di ciascuna circostanza o ciascun evento;
- sommario, che riassume gli elementi caratterizzanti della circostanza o dell'evento cui si riferisce l'Informazione Privilegiata, esposti in forma di tabella o di elenco, così da fornirne una sintesi non fuorviante, e può essere omesso nel caso in cui il titolo del comunicato contenga già una descrizione esaustiva degli elementi essenziali dell'Informazione Privilegiata;
- testo, che riporta in forma articolata il contenuto della Informazione Privilegiata secondo un indice liberamente scelto dalla società, purché tale da assicurare coerenza logica

all'esposizione. Qualora necessario al fine di assicurare una maggiore chiarezza di contenuto, il testo è organizzato in sezioni, accompagnate da un titolo;

- contatti societari, che contengono i nominativi delle persone e/o strutture da contattare per informazioni, i relativi recapiti telefonici e di posta elettronica, nonché l'indirizzo *internet* della Società;
- la dichiarazione del Dirigente Preposto quando richiesta dalla normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente, ed in particolare ai sensi dell'art. 154-*bis*, comma 2 del TUF.

La Società non coniuga la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate con la commercializzazione delle proprie attività.

4.2.3 La redazione dei "comunicati *price-sensitive*" individuati nelle "*Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A.*", ove applicabili e di volta in volta vigenti, in relazione a eventi societari più rilevanti e ricorrenti (comprendenti, tra l'altro, l'approvazione dei dati economico-finanziari di periodo, dichiarazioni su incertezze significative relative alla continuità aziendale, giudizi con rilievi o negativi ovvero dichiarazioni di impossibilità di esprimere un giudizio in ordine alle rendicontazioni contabili periodiche eventualmente rilasciate dalla Società di Revisione, dati previsionali o obiettivi quantitativi, nomina e dimissioni di componenti degli organi di amministrazione e controllo o di altri responsabili chiave, operazioni con parti correlate, operazioni e programmi di acquisizione/cessione, aumenti di capitale, emissione di obbligazioni, operazioni su azioni proprie, fusioni e scissioni) deve tener conto delle modalità di rappresentazione e del contenuto minimo dell'informazione da fornire al mercato indicato da Borsa Italiana nelle istruzioni medesime.

4.3 Approvazione e diffusione dei comunicati stampa

La bozza del comunicato stampa viene trasmessa dall'*Investor Relator* ovvero dall'Ufficio Affari Legali e Societari per eventuali commenti all'Amministratore Delegato, al *CICO* e ai responsabili delle funzioni al cui ambito di operatività le informazioni ivi riportate si riferiscono, nonché al Dirigente Preposto e al *General Counsel*. Una volta raccolti tali commenti, la bozza, nella versione finale, viene trasmessa per l'approvazione da parte dei competenti organi della Società. In particolare:

a) i comunicati stampa inerenti la cosiddetta informazione finanziaria periodica (relazioni finanziarie e informazioni finanziarie periodiche aggiuntive *ex art.* 154-*ter* del TUF) nonché, più in generale, gli atti e le comunicazioni diffusi al mercato relativi all'informativa contabile anche infrannuale sono preventivamente trasmessi al Dirigente Preposto ai fini del rilascio, ove richiesto, della dichiarazione prevista dall'articolo 154-*bis*, comma 2, del TUF. I comunicati relativi a operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, aumenti di capitale, ecc.) sono parimenti trasmessi al Dirigente Preposto qualora contengano informativa contabile soggetta alla predetta dichiarazione. Tali comunicati non possono comunque essere diffusi senza la previa approvazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Amministratore Delegato;

b) negli altri casi, l'approvazione del testo del comunicato è data dalla FGIP.

In ogni caso, l'iter interno di predisposizione, verifica e approvazione del comunicato stampa

deve essere organizzato in modo da consentire il rispetto dei termini di comunicazione al pubblico previsti dalla normativa di volta in volta vigente e non può determinarne il differimento.

4.4 Modalità di diffusione e stoccaggio delle Informazioni Regolamentate

4.4.1 Le Informazioni Regolamentate, ivi incluse le Informazioni Privilegiate soggette a comunicazione al pubblico, devono essere comunicate al pubblico mediante la loro diffusione, a cura del *General Counsel* (o di altro soggetto dallo stesso incaricato), tramite lo SDIR, nel rispetto delle modalità tecniche indicate dal gestore del sistema e della normativa di volta in volta applicabile, nonché, con riferimento alle Informazioni Privilegiate, dei requisiti previsti dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055.

4.4.2 Contestualmente alla loro diffusione al pubblico, le Informazioni Regolamentate devono essere trasmesse, a cura del *General Counsel* (o di altro soggetto dallo stesso incaricato), al Meccanismo di stoccaggio per la loro archiviazione, secondo le modalità indicate dal gestore del Meccanismo di stoccaggio e nel rispetto della normativa di volta in volta applicabile. Le informazioni trasmesse mediante collegamento con il Meccanismo di stoccaggio si intendono trasmesse anche alla CONSOB. Gli obblighi previsti dal presente paragrafo si considerano adempiuti nel caso di utilizzo, per la diffusione al pubblico delle Informazioni Regolamentate, di uno SDIR che svolga per conto della Società il servizio di trasmissione delle Informazioni Regolamentate al Meccanismo di stoccaggio.

4.4.3 Le Informazioni Regolamentate devono inoltre essere pubblicate sul sito *internet* della Società entro l'apertura del mercato del giorno successivo a quello della loro diffusione al mercato, fermo restando che le Informazioni Privilegiate soggette a comunicazione al pubblico sono pubblicate sul sito internet senza ritardo dopo la loro diffusione al pubblico, secondo quanto previsto dalla normativa di volta in volta vigente, con l'indicazione della data e dell'ora della loro diffusione e ivi dovranno restare disponibili per almeno i cinque anni successivi, o per il diverso periodo richiesto dalla normativa di volta in volta vigente (ad esempio, per le relazioni finanziarie di cui all'art. 154-ter del TUF che l'Emittente è obbligato a pubblicare sono richiesti dieci anni). Le Informazioni Privilegiate sono rese disponibili in una sezione del sito internet facilmente individuabile, gratuitamente e senza discriminazioni, e sono presentate in ordine cronologico.

4.4.4 Qualora un comunicato relativo a Informazioni Privilegiate sia diffuso a mercato aperto, l'Investor Relator e/o il General Counsel (o altro soggetto dagli stessi incaricato) provvedono a preavvertire Borsa Italiana a mezzo telefono circa l'inoltro del comunicato a mercato aperto, secondo quanto previsto dalle Istruzioni al Regolamento dei Mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. di volta in volta vigenti.

4.5 Incontri con operatori del mercato, interviste e dichiarazioni rese ai mass media

La gestione dei rapporti con investitori istituzionali, analisti finanziari e operatori del mercato, che spetta primariamente all'Amministratore Delegato, viene svolta da quest'ultimo insieme all'*Investor Relator* e al Dirigente Preposto.

Nel rispetto della normativa di volta in volta vigente e tenuto conto delle raccomandazioni formulate dalla CONSOB, per quanto tuttora applicabili e compatibili con il Regolamento (UE) n. 596/2014, in materia di incontri con analisti finanziari e operatori del mercato, l'Investor

Relator assicura gli adempimenti di seguito indicati.

In particolare, nel caso di incontri con operatori finanziari che non siano incontri individuali, l'*Investor Relator* provvede a:

- a) informare CONSOB e Borsa Italiana, preventivamente o, in casi particolari, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri, sulla data, ora e luogo dell'incontro specificando i principali argomenti che saranno trattati e trasmettendo la documentazione messa a disposizione dei partecipanti;
- b) nel caso di incontri collettivi con la comunità finanziaria, invitare all'incontro esponenti della stampa economica (se gli incontri sono indistintamente aperti a tutti gli operatori del mercato) ovvero, ove ciò non sia possibile, emettere un comunicato stampa che illustri i principali argomenti trattati;
- c) qualora, nell'ambito di tali incontri, la Società o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto comunichi intenzionalmente a terzi un'Informazione Privilegiata nel normale esercizio della propria attività lavorativa, professionale o della propria funzione, assicurare contestualmente una comunicazione completa ed effettiva della medesima Informazione Privilegiata al pubblico, secondo le modalità previste dalla presente Procedura;
- d) qualora la comunicazione a terzi dell'Informazione Privilegiata di cui alla precedente lettera c) avvenga in modo non intenzionale, assicurare tempestivamente una comunicazione completa ed effettiva della medesima Informazione Privilegiata al pubblico.

Le disposizioni di cui alle precedenti lettere c) e d): (i) non trovano applicazione qualora il destinatario dell'Informazione Privilegiata sia soggetto a un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale obbligo abbia natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, fermo restando quanto previsto dall'art. 7.3 della presente Procedura; (ii) si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, anche agli incontri individuali.

Prima dello svolgimento di incontri, interviste, conference call, roadshow, webinar o altre occasioni di comunicazione con il mercato, l'*Investor Relator*, con il supporto della FGIP e, ove necessario, delle altre funzioni competenti, verifica che la documentazione e le informazioni destinate alla comunicazione non contengano Informazioni Privilegiate non ancora comunicate al pubblico, salvo quanto previsto dal precedente capoverso e dalla normativa applicabile.

5 RITARDO DELLA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE

5.1 Condizioni per il ritardo

5.1.1 In osservanza a quanto disposto dall'articolo 17, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative disposizioni di attuazione e integrazione, ivi incluso il Regolamento Delegato (UE) 2026/789, la Società può ritardare, sotto la sua responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti (le "**Condizioni del Ritardo**"):

- a) la comunicazione immediata dell'Informazione Privilegiata pregiudicherebbe

probabilmente i **legittimi interessi** della Società⁵;

- b) le Informazioni Privilegiate di cui la Società intende ritardare la comunicazione non siano in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione effettuata da LU-VE⁶ in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate oggetto del ritardo⁷;
- c) la Società è in grado di garantire la **riservatezza di tali informazioni**.

Ai fini della verifica della Condizione del Ritardo di cui alla precedente lettera b), la FGIP tiene conto dell'elenco non esaustivo delle situazioni di contrasto di cui all'Allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2026/789 e delle tipologie di comunicazioni della Società indicate nell'Allegato III al medesimo Regolamento, documentando le verifiche effettuate.

5.1.2 Ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4-*bis*, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e come anticipato all'art. 3 della presente Procedura, la mancata comunicazione delle Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di processi prolungati non è soggetta alla disciplina del ritardo nella comunicazione al pubblico prevista dal paragrafo 4 del medesimo articolo.

La Procedura del Ritardo può invece trovare applicazione, ove ricorrano le Condizioni del Ritardo, alle Informazioni Privilegiate relative alle circostanze o all'evento finale di un processo prolungato, nonché alle Informazioni Privilegiate relative a eventi o circostanze riconducibili a processi non prolungati (c.d. "*one-off events*").

5.2 Procedura per l'attivazione del Ritardo (la "Procedura del Ritardo")

5.2.1 La valutazione in ordine alla facoltà di ritardare la comunicazione al pubblico di un'Informazione Privilegiata è svolta, caso per caso, dalla FGIP (o, se del caso o qualora si tratti di materia riservata alla sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione). A tal fine la FGIP (o, se del caso o qualora si tratti di materia riservata alla sua competenza, il Consiglio di Amministrazione) verifica la sussistenza delle Condizioni per il Ritardo, avvalendosi della Info-Room.

La decisione di attivare il Ritardo è assunta dalla FGIP (o, se del caso o qualora si tratti di materia riservata alla sua competenza, dal Consiglio di Amministrazione) che, conseguentemente:

⁵ La sussistenza di un legittimo interesse della Società è valutata caso per caso ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, lettera a), del Regolamento (UE) n. 596/2014, tenendo conto degli Orientamenti adottati dall'ESMA ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 11, del medesimo Regolamento, nella versione di volta in volta applicabile.

⁶ Si rinvia all'Allegato II al Regolamento Delegato (UE) 2026/789, che contiene un elenco non esaustivo delle situazioni in cui le Informazioni Privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione effettuata dalla Società.

⁷ Ai sensi dell'Allegato III al Regolamento Delegato (UE) 2026/789, sono da considerarsi "*altri tipi di comunicazione da parte di un emittente (...) sulla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate*": (a) qualsiasi comunicazione o comunicato stampa pubblicato dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni, anche attraverso i social media o altri media e sul suo sito Internet; (b) interviste pubbliche di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni; (c) chiamate pre-chiusura (pre-close calls) accessibili al pubblico, roadshow e altri eventi pubblici, compresi webinar e podcast, organizzati o autorizzati dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni e ai quali partecipa qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni; (d) campagne pubblicitarie e di marketing rese pubbliche dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni; (e) i documenti regolamentari dell'emittente/del partecipante al mercato delle quote di emissioni che sono accessibili al pubblico; (f) le comunicazioni accessibili al pubblico effettuate nel contesto delle assemblee degli azionisti dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni; (g) qualsiasi altra comunicazione al pubblico da parte di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni.

- a) provvede affinché venga depositata presso l'Ufficio Affari Legali e Societari dell'Emittente la documentazione sulla base della quale è stata effettuata la valutazione ed assunta la decisione di attivare il Ritardo; tale documentazione deve attestare le motivazioni del Ritardo, ivi compreso l'esito della verifica della Condizione del Ritardo di cui al precedente paragrafo 5.1.1, lettera b), con indicazione delle comunicazioni della Società prese in considerazione ai fini di tale verifica, e contenere tutti gli elementi prescritti dal Regolamento di esecuzione UE n. 2016/1055 per la prova e la notifica del Ritardo alla CONSOB, come meglio specificato ai successivi paragrafi 5.2.2 e 5.2.5;
- b) informa immediatamente il *General Counsel* dell'Emittente (o altro soggetto dallo stesso incaricato) dell'attivazione della Procedura del Ritardo affinché quest'ultimo provveda, sulla base delle informazioni contenute nella documentazione di cui alla precedente lettera (a), ad effettuare la registrazione del Ritardo nel rispetto di quanto indicato al successivo paragrafo 5.2.2.

5.2.2 Nel caso di attivazione del Ritardo, in osservanza a quanto disposto dall'articolo 4 del Regolamento di esecuzione UE n. 2016/1055, la Società utilizza uno strumento tecnico che assicura l'accessibilità, la leggibilità e la conservazione su supporto durevole delle seguenti informazioni:

- a) data e ora: i) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata presso la Società; ii) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata; iii) della probabile divulgazione dell'Informazione Privilegiata da parte della Società;
- b) identità delle persone che presso la Società sono responsabili: i) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine; ii) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo; iii) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'Informazione Privilegiata; iv) della comunicazione alla CONSOB delle informazioni richieste sul Ritardo e della spiegazione per iscritto;
- c) prova del soddisfacimento iniziale delle Condizioni per il Ritardo e di qualsiasi modifica al riguardo sopravvenuta durante il periodo di ritardo, tra cui: i) barriere protettive delle informazioni erette sia all'interno sia verso l'esterno per impedire l'accesso alle Informazioni Privilegiate da parte di altre persone oltre quelle che, presso la Società, devono accedervi nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione; ii) modalità predisposte per divulgare al più presto le Informazioni Privilegiate non appena non ne sarà più garantita la riservatezza.

Per tutta la durata del Ritardo, la FGIP, con il supporto della Info-Room, monitora continuativamente il permanere di tutte le Condizioni del Ritardo, tenendo conto anche delle eventuali comunicazioni della Società intervenute successivamente alla decisione di ritardare. Qualora venga meno anche una sola delle Condizioni del Ritardo, la Società comunica quanto prima possibile al pubblico l'Informazione Privilegiata.

5.2.3 La riservatezza delle Informazioni Privilegiate per le quali è stato deciso di attivare il Ritardo sarà assicurata mediante l'adozione di efficaci misure che consentono:

- a) di impedire l'accesso a tali informazioni a persone diverse da quelle che ne hanno necessità per l'esercizio delle loro funzioni nell'ambito della Società;

- b) di garantire che le persone che hanno accesso a tali informazioni riconoscano i doveri giuridici e regolamentari che ne derivano e siano a conoscenza delle possibili sanzioni in caso di abuso o diffusione non autorizzata delle informazioni;
- c) l'immediata comunicazione al pubblico delle Informazioni Privilegiate, qualora la Società non sia più in grado di garantirne la riservatezza.

5.2.4 Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia stata ritardata conformemente ai precedenti paragrafi del presente articolo 5 ovvero qualora Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato non siano state comunicate al pubblico ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e la riservatezza delle informazioni medesime non sia più garantita, la Società comunica quanto prima possibile tali Informazioni Privilegiate al pubblico nel rispetto delle modalità e dei termini di cui al precedente articolo 4 della presente Procedura. Ai fini del presente paragrafo, la riservatezza si considera venuta meno anche nelle situazioni in cui una voce (c.d. rumour) si riferisca in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, ovvero Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato che non siano state comunicate al pubblico ai sensi dell'art. 17, paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 596/2014, e tale *rumour* sia sufficientemente accurato da indicare che la riservatezza delle stesse non è più garantita.

5.2.5 Quando la Società ha ritardato la comunicazione di Informazioni Privilegiate, conformemente ai precedenti paragrafi del presente articolo 5, la FGIP, in collaborazione con il *General Counsel* (o con altro soggetto dallo stesso incaricato) dell'Emittente – immediatamente dopo che tali informazioni sono state comunicate al pubblico – dovrà notificare tale ritardo alla CONSOB nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente. In particolare, l'obbligo di notificazione alla CONSOB è adempiuto inviando le informazioni di seguito riportate (nonché quelle richieste dalla normativa di volta in volta vigente) all'indirizzo consob@pec.consob.it, specificando come destinatario "*Divisione Mercati*" e indicando all'inizio dell'oggetto "*MAR Ritardo comunicazione*", o con le altre modalità stabilite dalla CONSOB con successiva disposizione, in conformità alla normativa di volta in volta vigente:

- a) identità della Società: ragione sociale completa;
- b) identità del notificante: nome, cognome, posizione nella Società;
- c) estremi di contatto del notificante: indirizzo di posta elettronica e numero di telefono professionali;
- d) identificazione dell'Informazione Privilegiata interessata dal Ritardo: titolo dell'annuncio divulgativo; numero di riferimento, se assegnato dal sistema usato per divulgare le Informazioni Privilegiate; data e ora della comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico;
- e) data e ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata;
- f) identità di tutti i responsabili della decisione di ritardare la comunicazione dell'Informazione Privilegiata al pubblico.

Nel rispetto di quanto prescritto dall'articolo 114, comma 3 del TUF, in caso di successiva richiesta della CONSOB, la Società – per il tramite della FGIP, sempre in collaborazione con il

General Counsel (o con altro soggetto dallo stesso incaricato) – trasmette all’Autorità di Vigilanza anche la documentazione comprovante l’assolvimento dell’obbligo previsto dall’articolo 17, par. 4 del Regolamento (UE) n. 596/2014 e dalle relative norme tecniche di attuazione, nel rispetto dei termini e delle modalità previste dalla normativa di volta in volta vigente.

La suddetta notifica a CONSOB non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione dell’Informazione Privilegiata, l’informazione non viene comunicata al pubblico perché ha perso il suo carattere privilegiato.

Resta inteso che la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato effettuata ai sensi del precedente paragrafo 5.2.4 non comporta, di per sé, l’obbligo di notificare un Ritardo alla Consob, non essendo tale mancata comunicazione soggetta agli obblighi previsti dall’art. 17, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e, in particolare, non costituendo un Ritardo ai sensi del medesimo paragrafo.

- 5.2.6 Qualora le Informazioni Privilegiate siano relative a Controllate, la valutazione e la decisione di cui al precedente paragrafo 5.2.1 competono sempre alla FGIP che potrà avvalersi dell’ausilio degli organi delegati della Controllata alla quale l’informazione si riferisce.

6 SONDAGGI DI MERCATO

- 6.1 Con decisione assunta dalla FGIP (o, se del caso, dal Consiglio di Amministrazione), la Società potrà effettuare, anche per il tramite di terzi che agiscano in nome e per conto della medesima, Sondaggi di Mercato, nell’ambito dei quali potrà comunicare in via confidenziale le Informazioni Privilegiate nel rispetto dell’articolo 11 del Regolamento (UE) n. 596/2014, del Regolamento Delegato (UE) 2016/960, del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/959, per quanto applicabili, nonché di ogni ulteriore disposizione normativa di volta in volta vigente in materia.

Qualora la Società intenda avvalersi del regime previsto dall’articolo 11, paragrafo 4, del Regolamento (UE) n. 596/2014, sono rispettati i requisiti e gli adempimenti ivi previsti e nella relativa normativa di attuazione di volta in volta vigente.

7 OBBLIGHI DI RISERVATEZZA DEI DESTINATARI DELLA PROCEDURA

- 7.1 Salvo quanto specificamente previsto dalla normativa applicabile e dalla presente Procedura, è fatto assoluto divieto ai Destinatari della Procedura di comunicare o diffondere all’esterno, mediante interviste, dichiarazioni, social media o qualsiasi altro mezzo, specifiche Informazioni Rilevanti ovvero Informazioni Privilegiate non ancora rese pubbliche, fatto salvo quanto previsto, in particolare, dai paragrafi 4.5, 6 e 7.3 della presente Procedura.
- 7.2 Tutti i Destinatari della Procedura sono tenuti a mantenere riservati i documenti e le informazioni aziendali e, in particolare, le specifiche Informazioni Rilevanti nonché le Informazioni Privilegiate, ivi comprese quelle relative alle tappe intermedie di un processo prolungato, acquisite nello svolgimento dei loro compiti e a rispettare la presente Procedura dettata per la comunicazione all’esterno di tali documenti ed informazioni. I Destinatari accedono a tali informazioni e ne consentono la circolazione interna esclusivamente nei limiti in cui ciò sia necessario per l’esercizio delle rispettive funzioni e adottano, in relazione al proprio

ruolo, ogni ragionevole cautela volta a impedirne l'accesso o la comunicazione non autorizzati.

Gli obblighi di riservatezza sono vincolanti e devono essere rispettati a livello di Gruppo: gli organi competenti di tutte le Controllate assicurano pertanto il loro rispetto da parte dei dipendenti e collaboratori di tutte le Controllate.

- 7.3 Fermi restando gli obblighi di comunicazione al pubblico e quanto previsto dai paragrafi 4.5 e 6 della presente Procedura, le specifiche Informazioni Rilevanti e le Informazioni Privilegiate possono essere comunicate, nei limiti dello stretto necessario e nel normale esercizio dell'attività lavorativa, professionale o della funzione svolta, a soggetti terzi vincolati a obblighi di riservatezza, di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale, fermo restando quanto previsto dalla Procedura Registri MAR.

La comunicazione a terzi di Informazioni Privilegiate al di fuori del normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione costituisce comunicazione illecita ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (UE) n. 596/2014, salvo quanto previsto dalla normativa applicabile.

Qualora la Società o un soggetto che agisca in nome o per conto della stessa comunichi un'Informazione Privilegiata a un terzo nel normale esercizio di un'occupazione, una professione o una funzione e il destinatario non sia vincolato a un obbligo di riservatezza, trova applicazione l'art. 17, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 596/2014 e quanto previsto dal paragrafo 4.5 della presente Procedura.

Resta fermo il regime specifico applicabile ai Sondaggi di Mercato ai sensi dell'art. 6 della presente Procedura.

- 7.4 Qualsiasi Destinatario della Procedura che venga a conoscenza di una comunicazione o di un accesso non autorizzati a un'Informazione Privilegiata, ovvero di circostanze suscettibili di compromettere la riservatezza della stessa, ne informa immediatamente la FGIP e la Info-Room, fornendo le informazioni disponibili sulle circostanze rilevanti.

La FGIP valuta senza indugio gli adempimenti eventualmente necessari ai sensi della normativa applicabile e della presente Procedura, ivi inclusi, ove ne ricorrano i presupposti, quelli previsti dai paragrafi 4.5 e 5.2.4. I Destinatari si astengono dall'effettuare autonomamente comunicazioni, precisazioni o smentite all'esterno, salvo espressa autorizzazione della FGIP.

8 SANZIONI

- 8.1 L'inosservanza degli obblighi e dei divieti prescritti dalla presente Procedura può comportare l'applicazione di sanzioni, misure e altre conseguenze previste dalle disposizioni normative, europee e/o nazionali, legislative e/o regolamentari di volta in volta vigenti in materia, ferme restando le eventuali responsabilità civili, penali, amministrative e disciplinari applicabili.
- 8.2 Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante per i Destinatari della Procedura medesima.
- 8.3 In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura da parte dei componenti degli organi di amministrazione o controllo di LU-VE o delle sue Controllate, la Società può assumere o promuovere, secondo le rispettive competenze e tenuto conto della natura e della gravità della violazione, nonché delle circostanze del caso

concreto, le iniziative previste dalla normativa applicabile e dallo Statuto, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura previste dalle disposizioni normative, legislative e/o regolamentari di volta in volta vigenti.

Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto della normativa applicabile, la facoltà di sottoporre agli organi competenti l'adozione dei provvedimenti conseguenti alla violazione, ivi compresa l'eventuale proposta all'Assemblea di revoca o di altra misura prevista dalla legge o dallo Statuto.

Eventuali comunicazioni al pubblico concernenti la violazione o i soggetti responsabili sono effettuate esclusivamente ove richieste dalla normativa applicabile o dalle Autorità competenti, ovvero quando siano altrimenti dovute ai sensi degli obblighi di informativa al mercato applicabili alla Società.

- 8.4 In caso di inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura da parte di dipendenti di LU-VE o di sue Controllate, il comportamento inadempiente potrà assumere rilievo per l'applicazione di eventuali sanzioni disciplinari secondo quanto previsto dalla normativa lavoristica e dal contratto collettivo nazionale di lavoro di volta in volta applicabili e nel rispetto delle relative procedure, sino, ove ne ricorrano i presupposti, al licenziamento, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle disposizioni normative, legislative e/o regolamentari, di volta in volta vigenti.
- 8.5 Per i soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di LU-VE o di sue Controllate e in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato, l'inosservanza degli obblighi di comportamento e informazione previsti dalla presente Procedura potrà assumere rilievo, ai sensi e per gli effetti della disciplina di legge e contrattuale che regola il singolo rapporto, sino, nei casi più gravi, a comportare, ove ricorrano i relativi presupposti, la risoluzione o il recesso, ferme restando le eventuali responsabilità di altra natura di cui alle disposizioni normative, legislative e/o regolamentari, di volta in volta vigenti in materia.
- 8.6 Nel caso in cui, in conseguenza della violazione della presente Procedura o delle norme di legge o regolamentari, europee e nazionali applicabili, la Società subisca sanzioni, misure, oneri, perdite o danni, resta ferma la facoltà della Società di esercitare, nei confronti dei soggetti responsabili, le azioni di responsabilità, risarcitorie o di altra natura eventualmente spettanti ai sensi della normativa e della disciplina contrattuale applicabili, ricorrendo i relativi presupposti.

9 DISPOSIZIONI FINALI

- 9.1 La Società provvede ad informare i propri dipendenti, collaboratori e consulenti nonché gli organi delegati delle società del Gruppo della pubblicazione della presente Procedura sul sito internet www.lu-ve.com e nell'apposito portale aziendale. Gli organi delegati delle società del Gruppo assicurano, a loro volta, che tutti i dipendenti, collaboratori e consulenti della singola società interessati siano tempestivamente portati a conoscenza della presente Procedura e delle relative modifiche e integrazioni, per quanto di rispettiva competenza.
- 9.2 L'Amministratore Delegato, anche nella sua veste di FGIP, può apportare alla presente Procedura e ai relativi allegati modifiche e/o integrazioni di carattere meramente formale, tecnico e non sostanziale che si rendessero necessarie od opportune: (i) per adeguare il contenuto alla normativa, europea e nazionale, anche regolamentare di volta in volta vigente,

nonché agli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e dell'ESMA di volta in volta applicabili; (ii) per recepire variazioni della struttura organizzativa, delle denominazioni delle funzioni o dei relativi riferimenti, purché tali modifiche non incidano in modo sostanziale sul sistema di competenze, responsabilità e controlli previsto dalla presente Procedura; ovvero (iii) per aggiornare riferimenti normativi, regolamentari, procedurali o tecnici e i relativi allegati, senza alterare i principi e i presidi sostanziali della Procedura.

Delle modifiche e/o integrazioni apportate l'Amministratore Delegato informerà il Consiglio di Amministrazione in occasione della prima riunione consiliare utile.

Ogni modifica e/o integrazione di carattere sostanziale, ivi comprese quelle che incidano sul sistema di competenze, responsabilità, controlli o sui principali processi disciplinati dalla presente Procedura, è approvata dal Consiglio di Amministrazione su proposta dell'Amministratore Delegato.

- 9.3 La presente Procedura, nella versione approvata dal Consiglio di Amministrazione in data 4 settembre 2026, entra in vigore in data 8 settembre 2026 e deve essere applicata nel rispetto di ogni norma, europea e nazionale, legislativa e/o regolamentare, di volta in volta vigente, nonché tenuto conto degli orientamenti dell'Autorità di Vigilanza e dell'ESMA di volta in volta applicabili.
- 9.4 In caso di contrasto tra le disposizioni della presente Procedura e disposizioni normative o regolamentari sopravvenute direttamente applicabili alla Società, queste ultime prevalgono dalla relativa data di efficacia. La Procedura è conseguentemente aggiornata secondo quanto previsto dal precedente paragrafo 9.2.

ALLEGATI

Allegato A

Tipologie di Informazioni Rilevanti mappate dalla Società

Fermo restando che l'apprezzamento circa la rilevanza del singolo evento o complesso di circostanze ai fini della loro qualificazione quale specifica Informazione Rilevante e/o Informazione Privilegiata non può che svolgersi caso per caso, si riporta di seguito l'elenco, di natura non esaustiva, delle tipologie di Informazioni Rilevanti mappate dalla Società ai sensi del paragrafo 2.1 della presente Procedura al fine di agevolare l'individuazione delle specifiche Informazioni Rilevanti e/o delle Informazioni Privilegiate:

1. informazioni attinenti agli assetti proprietari (quali, ad esempio, quelle relative alla modifica degli assetti di controllo);
2. informazioni attinenti alla composizione del *management* (incluse quelle relative a dimissioni e nomine di amministratori e/o sindaci della Società o a cambiamenti nel personale strategico);
3. informazioni attinenti a piani di incentivazione del *management*;
4. informazioni attinenti all'attività della Società di Revisione (incluse quelle riguardanti la rinuncia all'incarico o il rilascio di un giudizio con rilievi, di un giudizio negativo ovvero di una dichiarazione di impossibilità a esprimere un giudizio sul bilancio);
5. informazioni attinenti a operazioni sul capitale della Società;
6. informazioni attinenti all'emissione di strumenti finanziari da parte della Società e alle caratteristiche degli strumenti finanziari emessi;
7. informazioni attinenti ad acquisizioni e cessioni di partecipazioni, fusioni, scissioni, *joint venture* commerciali, accordi e altre operazioni straordinarie rilevanti;
8. informazioni attinenti all'acquisto o alla vendita di asset rilevanti;
9. informazioni attinenti alle ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
10. informazioni attinenti a operazioni su strumenti finanziari della Società, *buy-back* e altre operazioni rilevanti su azioni proprie;
11. informazioni attinenti al contenzioso legale (quali quelle relative a controversie legali, giudiziali e stragiudiziali, che possono avere un impatto rilevante sulla situazione economico-patrimoniale della Società o del Gruppo);
12. revoca affidamenti bancari;
13. informazioni attinenti alle svalutazioni / rivalutazioni di attività o di strumenti finanziari in portafoglio;
14. informazioni attinenti a brevetti, licenze, invenzioni, diritti, ecc.;
15. informazioni attinenti alle insolvenze di importanti debitori;
16. distruzione o danneggiamento di beni rilevanti non assicurati;
17. informazioni attinenti all'andamento della gestione della Società e del Gruppo;
18. informazioni attinenti alle variazioni dei risultati contabili di periodo attesi (*profit warning* e

earning surprise), ferma la loro autonoma valutazione ai fini della disciplina applicabile alle Informazioni Privilegiate;

19. informazioni attinenti al ricevimento o all'annullamento di ordini importanti;
20. informazioni attinenti all'ingresso in nuovi o all'uscita da mercati (geografici o di prodotto);
21. informazioni attinenti all'approvazione o alla modifica di investimenti rilevanti;
22. informazioni sulla *policy* di distribuzione dei dividendi e sulle decisioni relative alla distribuzione di dividendi.

L'inclusione di un evento o di una circostanza nel presente elenco non comporta di per sé la relativa qualificazione quale Informazione Privilegiata né, ove l'informazione assuma natura privilegiata, la sua qualificazione quale tappa intermedia o evento finale di un processo prolungato, valutazioni che sono effettuate caso per caso ai sensi della Procedura e della normativa di volta in volta applicabile.

Allegato B

Scheda valutazione potenziale specifica Informazione Rilevante

FOCIP SEGNALANTE:
<i>(indicare la FOCIP segnalante)</i>
Descrizione della potenziale specifica Informazione Rilevante segnalata:
Motivazioni per le quali la FOCIP segnalante ritiene che l'informazione assuma natura di Informazione Rilevante:
Eventuale documentazione allegata utile alla valutazione:
Altre eventuali FOCIP coinvolte nella valutazione:
<u>VALUTAZIONE DELLA FGIP</u>
Valutazione preliminare circa l'eventuale sussistenza già al momento della valutazione dei requisiti dell'Informazione Privilegiata ai sensi dell'articolo 7 del Regolamento (UE) n. 596/2014:
☐ L'informazione non è, allo stato, qualificabile come Informazione Privilegiata
☐ L'informazione è già qualificabile come Informazione Privilegiata: procedere direttamente agli adempimenti di cui all'articolo 3 della Procedura e alla compilazione dell'Allegato C, senza necessità di previa iscrizione nella Relevant Information List.
Motivazione:
☐ Sì – l'informazione costituisce una specifica Informazione Rilevante
☐ No – l'informazione non costituisce una specifica informazione Rilevante
Motivazione:
Tipologia di Informazione Rilevante:
Data e ora dalla quale l'informazione assume natura di specifica Informazione Rilevante:
Nome in codice della specifica Informazione Rilevante:
Luogo e data _____
Firma del soggetto che svolge la funzione di FGIP ai sensi della Procedura

Allegato C

Scheda valutazione potenziale Informazione Privilegiata

FOCIP SEGNALANTE:
<i>(indicare la FOCIP segnalante)</i>
Descrizione della potenziale Informazione Privilegiata oggetto di valutazione:
Tipologia di Informazione Rilevante (cfr. mappatura delle tipologie di Informazioni Rilevanti)
Informazione già qualificata come specifica Informazione Rilevante:
☐ Sì Nome in codice della specifica Informazione Rilevante _____
☐ No
Motivazioni per le quali la FOCIP segnalante ritiene che l'informazione assuma natura di Informazione Privilegiata:
Eventuale documentazione allegata utile alla valutazione:
Altre eventuali FOCIP coinvolte nella valutazione:
<u>VALUTAZIONE DELLA FGIP</u>
☐ Sì - Informazione Privilegiata
☐ No – l'informazione non costituisce Informazione Privilegiata
Motivazione:
<i>[da compilare solo in caso di valutazione positiva]</i>
☐ Processo Prolungato ☐ Processo non prolungato (c.d. "one-off event")
In caso di processo prolungato, specificare se l'Informazione Privilegiata riguarda:
☐ una tappa intermedia del processo prolungato
☐ le circostanze o l'evento finale del processo prolungato
Data e ora dalla quale l'informazione assume natura di Informazione Privilegiata (in caso di processo prolungato specificare data e ora delle singole tappe intermedie e delle circostanze o dell'evento finale):
Nome in codice dell'Informazione Privilegiata:
<u>DECISIONE DELLA FGIP IN ORDINE AL REGIME DI COMUNICAZIONE AL MERCATO</u>
☐ Comunicare al mercato l'Informazione Privilegiata
☐ Attivare la Procedura del Ritardo di cui al paragrafo 5.2 della Procedura per la gestione interna e la comunicazione al mercato dell'informazione societaria
☐ Non procedere alla comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata, trattandosi di <u>tappa intermedia di un processo prolungato</u> non soggetta agli obblighi in materia di ritardo ai sensi dell'art. 17, paragrafo 4-bis, del Regolamento (UE) n. 596/2014, fermo restando quanto previsto dal paragrafo 5.2.4 della Procedura in caso di perdita della riservatezza

Motivazione:

Luogo e data _____

Firma del soggetto che svolge la funzione di FGIP ai sensi della Procedura
